

Foglio d'istruzioni: Esportazione di apparecchi d'occasione e rottami elettronici

1. La Convenzione Swico sul riciclaggio e sullo smaltimento afferma nel preambolo che il riutilizzo è da preferirsi al riciclaggio, qualora ciò consenta di allungare la durata del prodotto.
2. Di conseguenza è compito della Commissione Ambientale Swico destinare gli apparecchi fuori uso al riciclaggio, nel caso in cui si escluda la possibilità del riutilizzo e dunque quando si tratta di rottami elettronici.
3. Sono i clienti finali, il commerciante che ritira il prodotto o i produttori/gli importatori che decidono se un apparecchio o determinati accessori possono essere riutilizzati. Ai partner della Swico (impianti di riciclaggio, logisti, impianti di smontaggio, punti di raccolta) è proibito cedere o regalare a terzi interi apparecchi o componenti di essi. I partner Swico non possono inoltre operare come consegnatari nel processo di selezione.
4. Il materiale che perviene presso i punti di raccolta da parte di privati è considerato rottame elettronico e pertanto è destinato al riciclaggio. Si sa per esperienza che negli apparecchi provenienti da uso privato è possibile riutilizzare pochissimo. Conformemente all'accordo stipulato con la Swico, i punti di raccolta non sono autorizzati a cedere a terzi apparecchi o accessori.
5. Per ragioni ecologiche la verifica del possibile riutilizzo del materiale in Svizzera ha la priorità assoluta. Vi sono centri di formazione o istituzioni sociali che per alleggerire il budget comprano volentieri apparecchi d'occasione oppure li ricevono in regalo.
6. Nell'esportazione di rottami e apparecchi d'occasione occorre tenere in considerazione i seguenti fattori:
 - a) La selezione e la verifica del materiale devono essere effettuate in Svizzera con estrema precisione in modo che la quota degli apparecchi non superi il 5%. Qualora la selezione non sia effettuata presso la propria impresa, occorre verificare se un'istituzione sociale (p. es un centro di lavoro per disabili) sia in grado di portare a termine questo tipo di attività. Se invece la quota supera il 5% occorre presentare all'UFAM una richiesta di autorizzazione per l'esportazione di rottame.
 - b) Le esportazioni di rottame in Paesi che non appartengono all'[OCSE](#) sono vietate dalla Convenzione di Basilea.
 - c) Le esportazioni di apparecchi d'occasione sono consentite in tutti i Paesi. Raccomandiamo tuttavia di esportare gli apparecchi d'occasione solo nel caso in cui siano noti sia il Paese di destinazione che le organizzazioni riceventi e qualora si sia certi del fatto che gli apparecchi, al termine della loro durata, saranno riciclati adeguatamente anche in tale Paese. È invece sconsigliata la cessione di apparecchi fuori servizio ad organizzazioni che non sono in grado di fornire alcuna garanzia sul Paese di destinazione.
7. In ogni caso non è possibile rispondere chiaramente alla domanda se bisogna esportare o no. Se da una parte, l'idea del prolungamento della durata del prodotto è sicuramente condivisibile, dall'altra si è anche consapevoli del fatto che le conseguenze per l'ambiente possono essere molto negative come per esempio nel caso dell'esportazione di rottame elettronico in paese in via di sviluppo. L'esportatore deve essere pertanto consapevole di questa situazione contraddittoria e deve assumersi la responsabilità della sua decisione ispirandosi ai principi etici e alle direttive della sua impresa. Ciò vale in modo particolare allorché entrano in gioco interessi economici.